SENTENZA DELLA CORTE (PRIMA SEZIONE)
DEL 15 DICEMBRE 1971[1]

Leandro Tontodonati
contro Commissione delle Comunità europee

Causa 17-71

Massime

Dipendenti — Controversie con l'amministrazione — Atto confermativo — Reclamo — Termine per l'impugnazione dell'atto confermato — Non può nuovamente decorrere (Statuto del personale, art. 91)

Il reclamo proposto contro un atto, sia pure implicito, puramente confermativo, non può far nuovamente decorrere il termine stabilito dallo statuto per l'impugnazione dell'atto confermato.

Nella causa 17-71

LEANDRO TONTODONATI, dipendente del Centro comune di ricerche dell'Euratom, Ispra, residente in Varese, via Bligny, 18, con l'avv. Giuseppe Pellicini, del Foro di Varese, e con domicilio eletto in Lussemburgo, presso l'avv. Victor Biel, 71, rue des Glacis,

ricorrente,

contro

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, rappresentata dal suo consigliere giuridico, sig. Louis de la Fontaine, in qualità di agente, assistito dal sig. Giorgio Pincherle, membro dell'ufficio legale della Commissione, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il suo consigliere giuridico, sig. Émile Reuter, 4, boulevard Royal,

convenuta,

causa avente ad oggetto l'annullamento del silenzio-rifiuto opposto dalla convenuta alla richiesta del ricorrente di essere reinquadrato nella catogoria B, carriera B3/B2, con effetto retroattivo al 1° gennaio 1963 e con la corresponsione dello stipendio afferente,

1 — Lingua processuale: italiano.

LA CORTE (Prima Sezione),

composta dai signori: J. Mertens de Wilmars, presidente di Sezione; A. M. Donner (relatore) e R. Monaco, giudici;

avvocato generale: K. Roemer,
cancelliere: A. Van Houtte,

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

In fatto

I — Gli antefatti e il procedimento

Il fatti che hanno dato origine alla controversia e lo svolgimento del procedimento si possono riassumere come segue:

— Il ricorrente veniva nominato al grado C1 (al quale si trova tuttora), 1° scatto, come commesso principale, il 20 febbraio 1963.

— Il 28 febbraio 1963 proponeva un reclamo, a norma dell'art. 90 dello statuto del personale delle Comunità europee, contro l'inquadramento indicato nell'atto di nomina.

— Dopo una lettera di sollecito, in data 5 luglio 1963, al presidente della Commissione CEEA, questi respingeva il reclamo con lettera 19 settembre 1963.

— Il 28 aprile 1966 il ricorrente inviava al direttore del Centro di Ispra un reclamo, a norma dell'art. 90 dello statuto, relativo agli ostacoli che sarebbero stati frapposti al normale svolgimento della sua carriera. Il direttore del Centro respingeva il reclamo con lettera 25 maggio 1966.

— Il 28 gennaio 1969 il ricorrente chiedeva allo stesso organo la modifica della sua qualifica e del suo grado; la richiesta veniva respinta dal direttore del Centro con lettera 25 marzo 1969.

— Infine, il 15 dicembre 1970, il ricorrente proponeva alla Commissione delle Comunità europee un reclamo a norma dell'art. 90 dello statuto, chiedendo la modifica della sua qualifica e il reinquadramento, con effetto retroattivo, nella categoria B (carriera B 3/2).

— Ritenendo che il termine di due mesi, di cui all'art. 91, n. 2, 2° comma, dello statuto, decorresse dal 15 febbraio 1971, egli ha proposto ricorso a questa Corte con atto depositato in cancelleria il 13 aprile 1971.

Con memoria incidentale, depositata l'11 giugno 1971, la Commissione ha chiesto, a norma dell'art. 91 del regolamento di procedura, che la Corte statuisca sulla ricevibilità senza impegnare la discussione nel merito e dichiari irricevibile il ricorso.

Con memoria depositata il 17 agosto 1971, il ricorrente ha presentato le sue

osservazioni sull'eccezione d'irricevibilità.
La Corte (Prima Sezione), su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, ha deciso di passare alla fase orale sull'eccezione, senza procedere ad istruttoria.
Le parti hanno svolto le loro osservazioni orali all'udienza del 10 novembre 1971.
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 2 dicembre 1971.

II — Le conclusioni delle parti

La *convenuta* (richiedente nel procedimento incidentale) ha concluso che la Corte voglia:

1. dichiarare il ricorso irricevibile senza impegnare la discussione nel merito;
2. condannare il ricorrente alle spese.

Il *ricorrente* (resistente nel procedimento incidentale) ha concluso che la Corte voglia:

— respingere l'eccezione d'irricevibilità sollevata dalla convenuta.

III — Mezzi e argomenti delle parti sulla ricevibilità del ricorso

I mezzi e gli argomenti delle parti si possono riassumere come segue:

1. La Commissione, *convenuta* (richiedente nel procedimento incidentale), sostiene che il ricorso è irricevibile in quanto diretto contro un silenzio-rifiuto inesistente. L'asserito silenzio-rifiuto non è che la conferma di un precedente provvedimento dell'autorità amministrativa per le seguenti ragioni:

a) Dopo aver proposto (il 28 febbraio 1963) reclamo contro l'atto di nomina (in data 20 febbraio 1963) alla Commissione CEEA, il ricorrente avrebbe dovuto adire la Corte nel termine di due mesi dal silenzio-rifiuto, cioè al più tardi il 28 giugno 1963. Se — per le ragioni esposte dalla Commissione nella sua memoria — si dovesse ritenere che il termine ha cominciato a decorrere solo dalla seconda metà del luglio 1963, la risposta del 19 settembre sarebbe stata data nel termine prescritto e avrebbe quindi potuto essere impugnata.

b) Il reclamo proposto, il 28 febbraio 1963, all'organo amministrativo supremo della sua istituzione, è basato sulle stesse ragioni addotte a sostegno del reclamo 15 dicembre 1970: l'inquadramento e le relative mansioni non corrisponderebbero alle mansioni effettive né ai titoli del ricorrente.
Dalle risposte date dal direttore del Centro di Ispra il 25 maggio 1966 e il 25 marzo 1969 si desume che la promozione poteva aver luogo unicamente secondo le modalità stabilite dallo statuto del personale, e più precisamente dall'art. 45, n. 2, relativo al passaggio da una categoria all'altra.

c) Rispetto al primo atto adottato nel 1963, tutte le risposte successive hanno quindi carattere puramente confermativo. Posto che non era possibile un silenzio-rifiuto, giacché era stato già adottato un provvedimento definitivo, e che questo non era stato impugnato entro il termine stabilito dall'art. 91, n. 2, dello statuto, l'irricevibilità del ricorso è manifesta.

d) Le sentenze di questa Corte 14 aprile 1970 (Nebe contro Commissione, causa 24-69, Raccolta XVI-1970, pag. 145) e 17 marzo 1971 (Kschwendt contro Commissione, causa 47-70, Raccolta XVII-1971, pag. 251) confermano la tesi sopra esposta.

2. Gli argomenti del *ricorrente* (resistente nel procedimento incidentale) si possono riassumere come segue:

a) Col passare degli anni il ricorrente ha svolto compiti sempre più importanti e di conseguenza il reclamo 15 dicembre 1970 ha oggetto diverso da quelli del 1963, del 1966 e del 1969. Il silenzio-rifiuto opposto dalla Com-

missione al reclamo 15 dicembre 1970 non può quindi essere considerato come un atto confermativo, giacché si tratta di una richiesta basata su fatti nuovi.

b) Costituisce un fatto nuovo la circostanza che la richiesta inviata il 28 gennaio 1969 al direttore del Centro di Ispra sia stata appoggiata dal sig. Metzger (capo del servizio approvvigionamento del Centro di Ispra) e dal prof. Levi Sandri. Posto che la lettera inviata il 28 gennaio 1969 a detto direttore non è un reclamo ai sensi dell'art. 90 dello statuto e che la relativa risposta non è un atto impugnabile, il selenzio opposto dalla Commissione al reclamo 15 dicembre 1970 va considerato come un silenzio-rifiuto, non già come un atto confermativo.

c) La tesi della Commissione condurrebbe al risultato assurdo che una situazione illegittima, la quale continua a sussistere dieci anni dopo il rigetto di un reclamo, non può costituire oggetto di un ricorso per il fatto di non esser stata impugnata a suo tempo.

In diritto

1 Con lettera 8 dicembre 1970, diretta al presidente della Commissione, il ricorrente ha proposto un reclamo inteso ad ottenere l'inquadramento, con effetto retroattivo al 1° gennaio 1963, nella categoria B, carriera B3/B2.Non avendo ricevuto risposta al reclamo, egli ha proposto il presente ricorso a norma dell'art. 91, n. 2, secondo comma, dello statuto.

2 Con memoria incidentale, la Commissione, convenuta, ha eccepito l'irricevibilità del ricorso, sostenendo che il silenzio-rifiuto del presidente della Commissione non è che la conferma di atti anteriori ormai non più impugnabili.

3 A norma dell'art. 91 dello statuto, gli atti ivi contemplati vanno impugnati nel termine di tre mesi. Il dipendente non può far nuovamente decorrere un termine già scaduto, proponendo un reclamo amministrativo avente lo stesso oggetto di un atto non più impugnabile e impugnando dinanzi a questa Corte l'eventuale silenzio-rifiuto opposto al reclamo stesso.

4 Dal reclamo 8 dicembre 1970 si desume ch'esso è diretto ad ottenere il reinquadramento del ricorrente con effetto dal 1° gennaio 1963. Con decisione 20 febbraio 1963 della Commissione CEEA (notificata il 16 luglio 1963), il ricorrente, assunto nel 1959, veniva passato in ruolo come commesso principale, al grado C 1, primo scatto, con effetto dal 1° gennaio 1962. Con reclamo 28 febbraio 1963, diretto al presidente della Commissione CEEA egli chiedeva di essere inquadrato ad un grado più elevato. Con lettera 19 settembre

1963 gli veniva risposto che la Commissione, non avendo riscontrato discordanze fra il suo grado e le sue mansioni, non poteva accogliere il reclamo.

5 Né la nomina in ruolo, né la decisione negativa della Commissione sono stati impugnati entro il termine.

6 È vero che, tanto nella fase scritta quanto nella fase orale, il ricorrente ha sostenuto che all'inizio del 1969 sono avvenuti dei fatti nuovi, tali da modificare la sua situazione e rendere necessario un nuovo inquadramento. Il reclamo amministrativo, però, sul cui rigetto verte la presente causa, chiedeva il reinquadramento con effetto dal 1° gennaio 1963 ed era basato unicamente su circostanze anteriori al 1968. I fatti nuovi avvenuti nel 1969 non figuravano nel reclamo e sarebbero del resto stati in contrasto con l'oggetto del reclamo stesso, in quanto diretto ad ottenere il reinquadramento con effetto dal 1° gennaio 1963.

7 Essendo diretto contro il silenzio-rifiuto opposto al reclamo 8 dicembre 1970, il ricorso non può trarre fondamento né essere reso ricevibile da motivi estranei al reclamo.

8 Il ricorso è pertanto irricevibile.

Sulle spese

9 A norma dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura della Corte di giustizia, il soccombente è condannato alle spese. Il ricorrente è rimasto soccombente. Tuttavia, a norma dell'art. 70 del regolamento di procedura, nelle cause promosse da dipendenti delle Comunità, le spese sostenute dalle istituzioni restano a carico di queste.

Per questi motivi,

letti gli atti di causa,
sentita la relazione del giudice relatore,
sentite le osservazioni orali delle parti,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale,

visto il trattato istitutivo della Comunità europea dell'energia atomica,
visti i protocolli sullo statuto della Corte di giustizia,
visto lo statuto del personale delle Comunità europee, in ispecie gli artt. 90 e 91,
visto il regolamento di procedura della Corte di giustizia delle Comunità europee, in ispecie l'art. 91,

LA CORTE (Prima Sezione),

respinta ogni altra conclusione più ampia o contraria, dichiara e statuisce:

1° Il ricorso è irricevibile.

2° Ciascuna delle parti sopporterà le spese da essa esposte.

Mertens de Wilmars Donner Monaco

Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 15 dicembre 1971.

Il cancelliere
A. Van Houtte

Il presidente della Prima Sezione
Mertens de Wilmars

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE KARL ROEMER DEL 2 DICEMBRE 1971[1]

Signor Presidente,
Signori Giudici,

Il Tontodonati è stato assunto dalla Commissione Euratom l'11 settembre 1958 ed il suo rapporto di lavoro era inizialmente disciplinato dalla legge belga. Il 1° marzo 1959, in qualità di segretario amministrativo, egli entrava nel novero dei dipendenti dell'Euratom a statuto speciale. Chiedeva il trasferimento in Italia e il 31 luglio 1961 veniva trasferito al Centro di Ispra presso il quale lavora tuttora.

1 — Traduzione dal tedesco.